



REPUBBLICA ITALIANA

Corte D'Appello Di Catanzaro

Sezione Lavoro

In Nome Del Popolo Italiano

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott.ssa	Barbara	Fatale	Presidente
dott.	Rosario	Murgida	Consigliere
avv.	Sante Umberto	Pedullà	Consigliere relatore

ha pronunciato all'udienza del 7 dicembre 2023 la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero **1422** del ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2018**, vertente

TRA

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Acri 81 presso i difensori,

Appellante

E

CORSO Rosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Gullì, elettivamente domiciliata in Borgia, Viale Aldo Moro Traversa II n. 4, presso il difensore,

Appellata

Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 710/18. Ripetizione indebito. Percezione in buona fede.

Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.

Svolgimento del processo

1. La Corso aveva reagito giudizialmente alla ripetizione di indebito chiesta dall'Inps e motivata dal superamento del reddito; le veniva chiesto di restituire quanto percepito per gli anni 2015 e 2016 per assegno mensile di invalidità civile poiché era divenuta percettrice della pensione di reversibilità nel mese di luglio del 2015.
2. Il Tribunale oggi gravato dall'Istituto ha accolto il ricorso della pensionata sul presupposto che la stessa aveva percepito la pensione in buona fede; ha motivato spiegando che l'Inps aveva già a disposizione i dati reddituali nel 2016 ed ha chiesto

la restituzione solo nel 2017: “...L’Inps pur a conoscenza già almeno dal luglio 2016 dei redditi percepiti dal ricorrente (come facilmente rinvenibili a seguito di verifica della situazione reddituale dei pensionati) ha inoltrato la prima richiesta formale solo nel 2017...”.

3. Con l’appello l’INPS ribadisce medesime eccezioni del primo grado, ovvero la sussistenza dell’ordinaria ripetibilità, e chiede la riforma della sentenza insistendo sulla circostanza che non aveva l’onere di provare il dolo dell’accipiens.

---Il Collegio all’udienza indicata ha udito le discussioni dei procuratori presenti ed all’esito della camera di consiglio il Presidente ha dato lettura del dispositivo trascritto in calce.

I. L’appello è fondato e deve essere accolto.

II. La più recente giurisprudenza di legittimità¹ ci insegna che ai fini della ripetizione dell’indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l’accertamento del dolo dell’assicurato; non era, quindi, nel caso di specie, onere dell’INPS darne la prova, in quanto deve prevalere la tempestività della ripetizione.

III. Rileva (al contrario di quanto disposto nella decisione gravata) il fattore temporale di conoscenza/conoscibilità della “modificata” situazione reddituale dell’accipiens; la Corte di Cassazione² dà una interpretazione convincente: “...La legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l’I.N.P.S. “*procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*”. Si è affermato, al riguardo, che **“l’obbligo dell’I.N.P.S. di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la**

¹ Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. [15039](#) del 31/05/2019 (Rv. 654138 - 01)

Ai fini della ripetizione dell’indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l’accertamento del dolo dell’assicurato o l’esistenza di un provvedimento dell’INPS di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell’Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l’erogazione del trattamento pensionistico.

² Sez. L - , **Sentenza** n. [13918](#) del 20/05/2021 (Rv. 661297 - 01)

In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l’art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l’INPS provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l’anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell’importo ritenuto indebito - “id. est.”: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all’effettivo recupero dell’importo stesso.

ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori I.N.P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13 l. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), **la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.** Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, **la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a**

scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui **la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi** (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), **il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare**. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l'INPS < [...] provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza >>. Il termine <<recupero>> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all'INPS, ma va inteso nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l'INPS) finendo per affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato. Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato, come peraltro avvenuto nel caso di specie ove l'INPS ha comunicato che il recupero sarebbe avvenuto mediante trattenute sulla pensione in trentasei rate decorrenti dal mese di agosto 2010...".

IV. Nel caso in esame era emerso, ed incontestato, che a fronte della conoscenza del fatto modificativo del reddito della pensionata Corso Rosa, appreso dall'Istituto nel luglio del 2016, l'INPS ha notificato la comunicazione con l'avviso della ripetizione dell'indebito nel febbraio del 2017, quindi entro l'anno successivo.

- V.** Tanto è sufficiente per accogliere l'appello e riformare la sentenza gravata.
- VI.** Le spese del giudizio sono irripetibili stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 d.a.c.p.c. resa dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS, con ricorso depositato in data 13 novembre 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Giudice del Lavoro, n. 710/2018, resa in data 2 ottobre 2018, così provvede:

1.-Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso promosso in primo grado da Corso Rosa.

2.-Spese irripetibili.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 7 dicembre 2023.

Il Cons. Est.

Avv. Sante U. Pedullà

Il Presidente

Dott.ssa Barbara Fatale